



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 1506/2017 RVG

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni

Letta la proposta di piano del consumatore ex l. n. 3/2012 presentato da Di Salvo Antonio e l'integrazione offerta dal gestore della crisi in ottemperanza all'invito di questo giudice;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 9 l. n. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

vista la relazione del professionista delegato;

riscontrata l'insussistenza di atti in frode ai creditori;

ritenuta, alla luce della documentazione in atti e salva diversa valutazione successivamente alla celebrazione dell'udienza, la astratta possibilità per il ricorrente di



accedere alla procedura, posto che nel piano si prevede: il soddisfacimento prioritario dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati rispetto ai creditori chirografari; il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati; una percentuale non irrisoria di soddisfacimento dei creditori chirografari; una durata che, pur eccedendo quella che sarebbe ottimale, non appare irragionevole se si considerano le condizioni economiche del ricorrente e lo sforzo profuso per migliorare la proposta rispetto alla prima ipotesi sottoposta al vaglio del Tribunale;

PQM

FISSA l'udienza dell'11.10.2018, ore 9,30, disponendo a cura del gestore, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

SOSPENDE sino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa le procedure esecutive in corso (in particolare, la n. 269/2017 RGEI pendente dinanzi a questo Tribunale), atteso che per il loro stato potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

Si comunichi a professionista e ricorrente

Cosenza, 4 agosto 2018

Il giudice

Dott.ssa Giusi Ianni

